



NUOVO DECRETO "END OF WASTE" PER I RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Posted on 1 Agosto 2022



Category: [Urbanistica e territorio](#)

Lo scorso 15 luglio è stato firmato dal Ministro della Transizione Ecologica il **decreto** che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, **cessano di essere qualificati come rifiuti**, ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

Il **provvedimento**, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato e superato il vaglio della Commissione Europea, **è quindi ora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale**.

Il decreto è composto da 8 articoli e 3 allegati e contiene la procedura per la produzione di aggregati riciclati dai rifiuti inerti, stabilendo innanzitutto:

- **i rifiuti interessati**(tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904);
- **i criteri di conformità** ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- **gli scopi specifici di utilizzabilità**(es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
- **gli obblighi documentali**.

Segnaliamo che, su sollecitazione dell'ANCE, il provvedimento prevede, inoltre, una **fase di monitoraggio** nei 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore, nell'ambito della quale il dicastero valuterà le possibili **revisioni agli attuali criteri** che, in pratica, compromettono il raggiungimento degli obiettivi del decreto stesso.

Si tratta di una **novità** rispetto a quanto previsto negli **altri decreti "end of waste"**, che consentirà quindi una **verifica** dei **criteri** e dei **parametri** fissati per questa tipologia di rifiuti, che rappresentano il flusso più importante dei rifiuti speciali prodotti in Italia e in Europa.

Gli operatori avranno **circa sei mesi di tempo per adeguarsi ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni**: i titolari di autorizzazioni – ai sensi dell'art. 216 o del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 – dovranno presentare, rispettivamente, un aggiornamento della comunicazione o un'istanza di adeguamento, **entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo**.

Durante questo periodo di adeguamento/aggiornamento, i **nuovi criteri non si applicheranno ai materiali già prodotti** alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché a **quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate**.

Tali materiali infatti potranno essere utilizzati in virtù di quanto previsto nelle precedenti autorizzazioni. Anche in questo caso **si tratta di una novità** rispetto a quanto previsto negli altri decreti "end of waste" sinora adottati.

[Schema di Decreto del Regolamento EoW](#)

